

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

145.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367);	
Buffoni ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290);	
Fumagalli Carulli ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1991, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1603);	
De Julio ed altri: Norme per la tutela civile e penale del <i>software</i> e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
Alagna Egidio (gruppo PSI)	6
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)	6
Sapienza Orazio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,10.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367); e delle proposte di legge Buffoni ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290); Fumagalli Carulli ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1991, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1603); De Julio ed altri: Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buffoni ed altri: « Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici »; Fumagalli Carulli ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1991, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi

al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore »; De Julio ed altri: « Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati ».

Proseguiamo nella discussione del testo unificato dei progetti di legge.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 14 novembre scorso, avevo presentato alcuni emendamenti che la Commissione ha poi deliberato di trasmettere alla I Commissione affari costituzionali per il parere. Visto che quest'ultima non si è ancora espressa, a seguito di ulteriori contatti con le forze sociali interessate al provvedimento e per adeguare il più possibile le sue disposizioni alla direttiva comunitaria del 14 maggio 1991, si è reso necessario apportare altre modifiche al testo unificato.

Tali modifiche sono di modesta portata e tuttavia significative perché consentono — lo ripeto — di formulare un testo davvero perfetto dal punto di vista dell'adeguamento alle direttive comunitarie e rispondente alle esigenze poste dalle forze sociali.

Poiché le modifiche riguardano gli articoli 2, 4, 7 e 8 — ai quali si riferiscono alcuni emendamenti già presentati nella seduta del 14 novembre — per ragioni di chiarezza, mi è sembrato preferibile formulare per ciascuno un unico emendamento interamente sostitutivo, ritirando conseguentemente gli emendamenti 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5. Quanto all'emendamento 11.1 le modifiche che ho apportato sono di assai modesta entità, per cui quello che pre-

sento oggi non è un nuovo emendamento, bensì una nuova formulazione dello stesso emendamento 11. 1.

Occorre, infine, precisare che l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 trova la sua ragione nel fatto che la relativa disposizione è stata trasfusa nell'emendamento 7.3, ai commi 2 e 3, e nell'emendamento 8.6, al comma 4. Lo stesso discorso vale per la soppressione dell'articolo 13 poiché la disposizione in esso contenuta è stata trasferita nell'emendamento 2.2.

Se la Commissione concorderà sugli emendamenti da me presentati, potremo disporre di un testo definitivo che consentirà alla I Commissione affari costituzionali di esprimere finalmente il proprio parere.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Opere protette).

1. Per quanto non direttamente stabilito dalla presente legge, i programmi per elaboratore sono tutelati dal diritto d'autore in base alle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399. La tutela si riferisce a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore, se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore, ad esclusione delle idee e dei principi che sono alla base degli elementi del programma ovvero alla base delle sue interfacce. Si applicano altresì ai programmi per elaboratore le disposizioni relative ai brevetti per invenzioni e modelli industriali, ai marchi, alle topografie dei prodotti a semiconduttore, alla concorrenza sleale e al segreto industriale.

2. 2.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Attività riservate).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, le seguenti attività possono essere compiute soltanto dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore ovvero dietro autorizzazione di questi:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma e le operazioni che comunque comportano una riproduzione del programma medesimo;

b) la traduzione, l'adattamento la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, fatti salvi i diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore, compresa la locazione del programma stesso.

4. 4.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Utilizzazioni libere).

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), allorché tali attività compiute da chi legittimamente detiene il programma, siano necessarie per l'uso del medesimo conformemente alla sua destinazione ovvero per la correzione degli errori.

2. Non può essere vietato per contratto, a chi ha il diritto di usare un programma per elaboratore o una copia

di esso, di effettuare una copia di riserva, qualora quest'ultima sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia di un programma per elaboratore, allorché legittimamente effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma medesimo, può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso. È nullo ogni patto contrario.

7. 3.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Trasformazione della forma della codifica).

1. Non è richiesta l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore per le operazioni di riproduzione della codifica e traduzione della sua forma di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), qualora tali operazioni siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, a condizione che:

a) le predette operazioni siano eseguite da chi ha il diritto di usare una copia del programma oppure, per conto di questi, da persona autorizzata;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano state rese disponibili, precedentemente e prontamente, in soggetti di cui alla lettera a);

c) le predette operazioni siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità;

d) le predette operazioni non siano in conflitto con il normale sfruttamento del programma, né siano tali da arrecare irragionevole pregiudizio al titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, giusta quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.

2. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, né possono essere comunicate a terzi, se non quando ciò sia necessario per conseguire la predetta interoperabilità.

3. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva o per ogni altra attività in violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.

4. Sono nulli gli accordi contrattuali conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. 6.

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000 chiunque:

a) duplica, senza autorizzazione, programmi per elaboratore al fine di

metterne in circolazione le copie in qualsiasi forma;

b) introduce nel territorio dello Stato copie di programmi per elaboratore di provenienza illecita, al fine di metterle in circolazione;

c) mette in circolazione ovvero detiene, al fine di metterle in circolazione, copie, in qualsiasi forma, di un programma per elaboratore di provenienza illecita;

d) mette in circolazione ovvero detiene, al fine di metterlo in circolazione, qualsiasi mezzo inteso esclusivamente a rimuovere o ad eludere dispositivi tecnici di protezione applicati a programmi per elaboratore.

2. Il dispositivo della sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 è pubblicato su almeno un quotidiano e un periodico specializzato.

11. 1. *(nuova formulazione)*.

Sopprimere l'articolo 3.

13. 1.

All'articolo 4, comma 1 sostituire le parole La presente legge, ad eccezione degli articoli 10 e 11, si applica *con le seguenti* Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 10, la presente legge si applica.

4. 1.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda sulle proposte del relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Nel ringraziare il relatore per lo sforzo compiuto, dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana concorda con le sue proposte di modifica del testo unificato.

EGIDIO ALAGNA. Anche il gruppo socialista concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di trasmettere alla I Commissione affari costituzionali, per l'espressione del parere, gli emendamenti 2.2, 4.4, 7.3, 8.6, 9.1, 13.1 e 14.1 nonché la nuova formulazione dell'emendamento 11.1.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO